

# Con la firma digitale in tilt i contratti per via telematica

di Vincenzo

Zeno-Zencovich

**D**opo l'entrata in vigore del regolamento sui documenti informatici e telematici (Dpr 10 novembre 1997, n. 513: si veda «Il Sole-24 Ore» del 17 marzo 1998) si possono ancora concludere contratti telematici?

L'interrogativo non è né provocatorio né catastrofistico, ma nasce da una lettura obiettiva del regolamento e, in particolare, del suo articolo 11. Questo prevede, al comma 1, che i «contratti stipulati con strumenti informatici o telematici mediante l'uso della firma digitale sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge».

Il comma 2 invece stabilisce che ai contratti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 («Tutela del consumatore nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali»).

Innanzitutto si deve osservare che nella migliore delle ipotesi il comma 1 è inutile, nella peggiore è fuorviante. Attualmente ogni giorno viene posto in essere un numero infinito di operazioni contrattuali per via informatica o telematica: dal prelievo con il Bancomat al pagamento con il Pos, dall'ordinazione di libri via Internet alla prenotazione telematica di uno spettacolo. Nessuno dubita che tali operazioni siano valide, anche perché il nostro ordinamento è ispirato al principio generale della libertà della forma nei con-

tratti. Dunque non si capisce la necessità di stabilire che quando tali operazioni siano concluse con l'aggiunta di una firma digitale esse saranno valide. Il pleonaso, anzi, ingenera il dubbio che senza la firma digitale ovvero con una firma digitale non conforme alle prescrizioni regolamentari il contratto possa essere "invalido".

Ma il punto che suscita le maggiori perplessità è il comma 2: che senso ha estendere ai contratti telematici, a *tutti* i contratti telematici, le disposizioni del Dlgs 50/92? Ovviamente nessuno: se il contratto è concluso fra due imprese, come si può stabilire chi di esse assume il ruolo di "consumatore"? Come si fa a prevedere in questi casi un diritto di recesso per un periodo variabile fra i 7 e i 30 giorni? È facile immaginare quali effetti dirimpenti una simile disposizione avrebbe sui normali contratti commerciali.

Chiaramente la norma è espressa male. Probabilmente si intendeva dire che quando in un contratto telematico concluso con la firma digitale una parte è un consumatore e l'altra è un'impresa si applicano le disposizioni di cui al Dlgs 50/92. Ma allora — a parte il fatto che l'italiano, prima ancora che la logica, imponeva una diversa formulazione — la norma è del tutto superflua perché il legislatore previdente, all'articolo 9 del Dlgs 50/92, aveva esteso la tutela anche ai contratti conclusi dal consumatore mediante tecniche informatiche.

Peraltro, mentre l'articolo 11 contiene disposizioni inutili e fonte di controversie, in altra parte del

regolamento si è persa l'occasione di un chiarimento, qui si necessita, a tutela del consumatore.

Infatti l'articolo 4 stabilisce che il documento informatico munito dei requisiti previsti dal regolamento «soddisfa il requisito legale della forma scritta»: il che va sicuramente bene nella generalità dei casi e costituisce un significativo riconoscimento di un orientamento che nel corso degli anni era emerso nella dottrina e nella giurisprudenza. Ma non va bene con riguardo ai contratti con i consumatori, soprattutto con riguardo alla recente direttiva 7/97 del 20 maggio 1997 sui contratti conclusi a distanza. Infatti tale direttiva, che l'Italia dovrà prossimamente recepire, prevede all'articolo 5 che l'informativa sul diritto di recesso debba essere fornita al consumatore «in forma scritta» o comunque su un «supporto durevole». E la equiparazione operata dall'articolo 4 del regolamento fra documento informatico e forma scritta non pare soddisfare l'esigenza di tutela sostanziale imposta dalla Comunità.

Certo, si potrà obiettare, le disposizioni che si sono analizzate produrranno il loro effetto solo quando verranno emanate, entro sei mesi, le regole tecniche sulla firma digitale e sulla formazione dei documenti informatici, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento. Ma questo è un motivo di più per evidenziare tempestivamente i gravi inconvenienti che il testo, da poco emanato, presenta, nella speranza che vi si ponga adeguato rimedio.